Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
BALSORANO (Aq)
67052 - Via Madonna dell'orto,s.n.c.

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. n.135 del 24 ottobre 2019
Aggiornato con delibera n. 71 del 21 dicembre 2021

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI l'art. 2222 del Codice civile e ss.;

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTI in particolare, gli artt.43, c.3, 44, c.4 e 45 c.2, lett.h del D.I. 129/2018;

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipuladi contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);

VISTO il D.Lgs.n.50 del 19 aprile 2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile2017;

VISTO l'art. 7, c. 6, Dlgs 165/01 "Gestione delle risorse umane";

VISTI gli artt. 8 e 9, DPR 275/99, "Definizione dei curricoli", "Ampliamento dell'offerta formativa";

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007;

VISTO il CCNL del comparto scuola sottoscritto in data 19 aprile 2019

VISTE le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la realizzazione degli interventi ricadenti nel Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-20;

VISTO il Quaderno n.3 "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" reso noto dal M.I. con Nota prot.n.3201 del 10/02/2021;

RITENUTO di dover regolamentare le procedure per l'individuazione di professionalità esterne al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze deliberate dagli OO.CC. interni deputati, e/o per la realizzazione di progetti didattici presenti nel PTOF corredati da apposita scheda finanziaria all'interno del Programma Annuale;

APPROVA

il seguente regolamento allegato al Regolamento d'Istituto di cui va a far parte integrante:

CAPO I
I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018:

a) Disciplina le modalità ed i criteri per il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime, come regolato dall'art.35 e dall'art.57 del CCNL comparto scuola siglato il 29 novembre 2007, alternativo al ricorso ad incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazioneanche universitaria esterni alla Pubblica Amministrazione.

b) Disciplina, altresì, le procedure, le modalità ed i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali a personale da parte del Dirigente Scolastico per particolari attività ed insegnamenti, che richiedano specifichee peculiari competenze professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamentodella sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 43 del D.M. 129/2018 vigore dal 17/11/2018.

c) È finalizzato a garantire la qualità della prestazione e il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, paritàdi trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispettodelle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

d) Non trova applicazione nel caso di conferimento di incarichi individuali a personale interno, regolamentati nel "Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno", adottato, per l'Istituzione scolastica, dal Consiglio di istituto con delibera n. 134 del 24/10/2019 e aggiornato con delibera n. 71 del 21dicembre 20211.

e) Non trova applicazione, altresì, nel caso di acquisizione di servizi da operatori economici (Università, Associazioni, Enti di Formazione, Società di Servizi...), fattispecie per la quale vengono applicate le disposizioni del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017.

CAPO II
CRITERI E LIMITI DI SELEZIONE

Art. 2 - Condizioni preliminari: Individuazione del fabbisogno e fasi di selezione

1. È fatto divieto alla istituzione scolastica di affidare contratti di lavoro autonomo o acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Ne consegue che, analizzato il fabbisogno dell'istituzione scolastica, il dirigente:

a) in via preliminare, deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili al proprio interno le risorse professionali di cui ha necessità. Le procedure e i criteri per il conferimento di incarichi a professionalità interne sono disciplinate dal "Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno", allegato, così come il presente documento, al Regolamento di istituto;

b) Qualora sia accertata l'impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, l'Istituzione scolastica, ove applicabile, procederà con l'affidamento ad una risorsa di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personaledocente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA).

c) In via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati esterni alla PA.

3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.

Art.3 – Affidamento di Incarichi al personale di altre Istituzioni Scolastiche

1. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procederà all'affidamento e la selezione si concluderà in tal modo.

2. Ove la ricognizione interna dia esito negativo, l'Istituzione procederà ad individuare l'eventuale sussistenzadi personale idoneo nell'ambito delle altre Istituzioni Scolastiche ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime.

3. Nell'ipotesi in cui si ricorra a docenti di altre scuole, ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere finalizzata alla realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, per i quali è necessario disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica;
- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza;
- non deve comportare esoneri, neppure parziali, dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio;
- non deve interferire con gli obblighi ordinari di servizio.

4. Nel caso in cui si ricorra a personale ATA di altre Istituzioni, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 2007, la stessa collaborazione:

- deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il DSGA;
- non deve comportare esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio.

Art.4 – Affidamento a soggetti esterni

1. Il conferimento degli Incarichi a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, si fonda sui seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
d) gli Incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità diaccertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di Incarichi:

- in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
- in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali,dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
- per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro dicui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della Società.

CAPO III
PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

Art.5 – Contenuto degli avvisi

1. Per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito dellaprogrammazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF, il Dirigente Scolastico verificata l'assenza di specifiche competenze professionali tra il personale interno e/o l'indisponibilità dello stesso (per le procedure al riguardo si rimanda al Regolamento per la disciplina degli incarichi personale interno, allegato al Regolamento di Istituto) e tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'istituto, decide il ricorso ad una collaborazione plurima o esterna, di norma, tramite procedura comparativa pubblica.
2. Ai fini della selezione degli esperti esterni, in ogni caso, il dirigente scolastico procederà attraverso avviso pubblico di selezione, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, contenente i criteri oggettivi e predeterminati sui quali si baserà la selezione.
3. L'avviso dovrà contenere, in via indicativa, i seguenti elementi:

a) oggetto dell'Incarico;
b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione deicurricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
e) durata dell'Incarico;
f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativain materia di protezione dei dati personali.

4. 1. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo, di cui all'art.2, pubblicando un avviso per ciascunafase o un avviso unico per tutte le fasi.
5.Nel caso in cui l'avviso riguardi tutte le restanti fasi dovrà riportare puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale di altra Istituzione Scolastica, soggetto privato), e dovrà, altresì, disciplinare nel dettaglio le diverse fasi procedimentali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'Incarico.
6. Contestualmente alla pubblicazione sul sito web dell'istituto dell'avviso rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche, il dirigente scolastico potrà inoltrare a specifiche istituzioni scolastiche un'apposita comunicazione, al fine di rendere nota l'intenzione di far ricorso ai docenti in servizio presso tali istituzioni.
7. Contestualmente alla pubblicazione sul sito web dell'istituto dell'avviso rivolto al personale esterno alla P.A., il dirigente scolastico potrà anche inviare richieste di candidatura a specifici individui che dovranno peròsolo dar seguito ad avviso pubblicato e al quale gli invitati potranno rispondere.

Art.6 – Procedura comparativa

1. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restandoi criteri generali di cui al presente articolo.
2. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in un particolare progetto.
3.Rispetto ai curricula di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:

a) titoli di studio (laurea magistrale, quadriennale, triennale) valutati anche in relazione al punteggioconseguito;
b) altri titoli e specializzazioni (corsi post laurea, master, corsi di aggiornamento, certificazioni linguistiche);
c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
d) eventuali precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche;
e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'Incarico;
f) pubblicazioni e altri titoli.

4. Si tratta di una elencazione non tassativa, da adattare alla specifica tipologia di incarico. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di Incarico da affidare.
5. L'Incarico è conferito al candidato che si sarà classificato al primo posto in graduatoria.
6. La graduatoria redatta dalla commissione, approvata dal Dirigente Scolastico è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Art.7 – Deroga alla procedura comparativa

1. Nei casi di cui all'art.7 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 recante ad oggetto"legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne" il dirigente scolastico adotteràprocedura semplificata con affidamento diretto, derogando alla procedura comparativa.
2. È data, altresì, facoltà al dirigente scolastico di conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, allorquando intercorrano presupposti quali:

a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'Incarico;
b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
c) precedente procedura comparativa andata deserta;
d) collaborazioni meramente occasionali.

Art.8 - Requisiti generali e specifici

1. I candidati, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

a) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/01/1992, n.16,recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

2. I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso, inoltre, del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o consoggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In base all'interpretazione autentica fornita dal DFP nella Circolare nr. 2/2008, si ritienetitolo attestante la comprovata specializzazione universitaria oltre alla Laurea Magistrale del vecchio ordinamento, sia quella quinquennale che quella triennale.

3. L'Incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'Incarico specifico e la professione svolta.

4. L'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti quanto previsto dal precedente comma e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.

5. Nel caso disciplinato dall'art.35 e dall'a del CCNL 2006/09, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

6. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica deve richiedere obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensidell'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001.

7. L'Istituzione Scolastica è tenuta, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, pena sua esclusiva responsabilità, il certificato delcasellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p..

Art. 9 - Tipologie di rapporti negoziali

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), o collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.).

2. I contratti di lavoro autonomo devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senzavincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.

3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge

449/1997.

4. Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) devono concretizzarsi in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, di carattere non subordinato e non organizzata dal committente.

CAPO IV
FASE CONTRATTUALE ED ESECUTIVA

Art. 10 - Stipula del contratto e della lettera di Incarico

1. Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto:

- Per il personale di altre istituzioni scolastiche, selezionato a seguito di avviso pubblico, alla nomina mediante apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinaridi servizio;
- Per il personale esterno alle istituzioni scolastiche, selezionato con procedura ad evidenza pubblica alla nomina attraverso la stipula di un contratto di prestazione d'opera che comporterà la presentazione di unanotula o di una fattura.

2. Qualora l'Incarico sia conferito a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di Incarico, la quale avrà, in viaindicativa, almeno i seguenti contenuti:

a) durata dell'Incarico;
b) oggetto dell'Incarico;
c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'Incarico;
d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

3. Nel contratto di prestazione d'opera verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti. In particolare, devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e sottoscritti per esteso da entrambi i contraenti; in essi, devono essere specificati:

a) parti contraenti;
b) oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazionirichieste);
c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali eoneri fiscali;
e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere ad nutum dal contratto, con preavviso di 15giorni, qualora l'Incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o nonsvolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensidel Regolamento UE 2016/679;
l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predispostadalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Art. 11 - Durata dell'Incarico

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'Incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di Incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioniplurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'Incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.

Art. 12 - Determinazione del compenso

1. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specificaassegnazione finanziaria, terrà conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.
2. Nella determinazione dei compensi:
a) in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti (ad esempio: tabelle allegate al CCNL in vigore, parametri e indicazioni contenute nel D.I. 326/95, ovvero compensi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 101/97);
b) in caso di attività per le quali non esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si fa riferimento al prezzo di mercato, operando opportuna ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali,altre amministrazioni;
a) è possibile stabilire un compenso forfettario il quale tenga conto della complessità dell'Incarico e del tempo presumibilmente necessario per espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e/o Associazione e delle disponibilità finanziarie programmate, qualora ciò sia economicamente più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi per i quali è escluso il regime di forfetizzazione (come compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori).
3. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA per la verifica della compatibilità finanziaria, determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
4. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
6. La liquidazione del compenso avviene al termine del rapporto, dietro presentazione di apposita rendicontazione conclusiva della prestazione effettuata, dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 - Obblighi fiscali e previdenziali

1. Gli Incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

2. Gli Incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato

Art. 14 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'Incarico

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il D.S. ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse

Art. 15 - Obblighi di trasparenza

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola, dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. In caso di Incarichi affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.

3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensidell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specificaevidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

Art.16 - Autorizzazione per i dipendenti pubblici e anagrafe delle prestazioni

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 17 - Incarichi nei progetti PON e POR

Nel caso di incarichi (es. progettista, collaudatore, esperto, tutor, ecc.) conferiti nell'ambito dello svolgimento di progetti con finanziamenti a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale FESR/FSE o del Programma Operativo Regione Abruzzo, o similari, le disposizioni contenute nel presente regolamento si uniformano a quelle diffuse dalle competenti Autorità di Gestione.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Art.19 - Modifiche e abrogazioni

1. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitariegià in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
2. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio di Istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.
3. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d'Istituto.

Art.20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento

Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Regolamenti" e "Amministrazione Trasparente".

.